



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 29/22

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Salvatore GIACCHETTI(Presidente),

Cons. Achille SINATRA(componente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 5 ottobre 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati:

-Mauro D'AGOSTINO (licenza di concorrente/conducente n. 454403);

-MADRACING S.R.L.S. (licenza di concorrente persona giuridica K

n. 298276) nella persona di Erminia PETRUCCI, rappresentante legale della stessa.

FATTO

Con provvedimento datato 5 settembre 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale i licenziati di cui sopra per violazione:

-il primo, Mauro D'AGOSTINO, degli artt.7, 8.1 e 8.4 del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), in costanza di recidiva specifica (come da sentenza n.23/21), ex art. 226, stesso RSN;

-il secondo, MADRACING S.R.L.s., in persona del legale rappresentante Erminia PETRUCCI, degli artt.7,8.1 e 8.4, RSN, in rapporto a e per gli effetti dell'art. 90, RSN.

chiedendo, contestualmente, che venisse impartita, ad ognuno, la pena della sospensione delle licenza per 12 mesi, in aggiunta all'irrogazione di una ammenda per euro 4.800, tenuto conto, in riferimento al primo, degli effetti indotti dalla ricorrenza della recidiva, il tutto in applicazione dell'art. 227.4, RSN.

Nel dettaglio, va rappresentato come l'atto della Procura summenzionato abbia ad oggetto il comportamento tenuto, il giorno 24 aprile 2022, dal più volte richiamato D'AGOSTINO, successivamente alla gara denominata " ROK CUP ITALIA "- terza prova – svoltasi in Castrezzato (BS), e sia stato originato da una previa attivazione del Giudice Sportivo argomentata sulla base di plurimi documenti. In sostanza dalla segnalazione, nel suo insieme, emergeva come il deferito, al rientro dalla prova, nel parco chiuso, avesse proferito, nei confronti di altro pilota concorrente - Marco MATERA-, anch'egli appartenente alla Scuderia MADRACING, palesi imprecazioni ma, soprattutto, avesse colpito "con veemenza", con una manata, il MATERA sul casco di gara, ancora



indossato dallo stesso: Da tale atteggiamento ritenuto antisportivo poichè contrario ai principi di correttezza, lealtà, non violenza - atteggiamento risultante dagli atti di gara predisposti ed allegati al fascicolo- è derivata la Decisione dei Commissari Sportivi di esclusione del D'AGOSTINO dalla manifestazione nonché il conseguente deferimento dello stesso, per il tramite del Giudice Sportivo.

DIRITTO

La puntuale attività istruttoria sviluppata in merito dalla Procura ha confermato l'andamento e la sostanza della vicenda, la cui fattualità è stata, in concreto, confermata dagli stessi deferiti, sia in occasione delle memorie difensive che nella presente Udienza, Udienza alla quale ha telematicamente preso parte l'avvocato Tommaso POLI a nome delle parti incolpate. In questa sede, tuttavia, mentre la Procura, nulla essendo intervenuto, a suo parere, a favore di un mutamento degli originari intendimenti, che – quindi – ha confermato, la difesa ha tenuto a sottolineare la tenuità dell'episodio.

Tutto ciò premesso questo Tribunale ritiene che il comportamento del deferito D'AGOSTINO, seppure non conforme pienamente ai criteri che devono reggere il sistema e la condotta sportiva, non si caratterizzi, però, per una identitaria gravità sostanziandosi in una scorrettezza sviluppatasi tra appartenenti allo stesso sodalizio e, in tale ambito, più espressione di una accentuata familiarità di contatti che testimonianza di una conflittuale alterità; un atteggiamento che non avrebbe dovuto prodursi e che gli organismi sovraordinati hanno il compito/dovere di contrastare ed impedire ma il cui verificarsi, come nel caso di specie, indica, più significativamente, una confidenza maldestramente espressa ma non manifesta ostilità. Del resto la stessa dichiarazione sottoscritta dal padre - Stefano MATERA – del pilota Marco MATERA, indirizza verso tale orientamento; la dichiarazione esclude, infatti, ogni forma di violenza arrivando a supportare l'azione del D'AGOSTINO, pilota esperto, qualificandola, in sostanza, come la risposta ad una sollecitazione non pertinente del figlio.

Per queste ragioni, il Tribunale pur riconoscendo la responsabilità del licenziato Mauro D'AGOSTINO in rapporto al dettato degli artt. 7, 8.1 e 8.4, RSN, in costanza del disposto dell'art. 226 stesso RSN, per aver assunto comportamenti antisportivi, e di Erminia PETRUCCI, quale responsabile legale della MADRACING S.R.L.s., in esito agli artt.7, 8.1 e 8.4, stesso RSN, in attuazione dell'art.90, RSN, per non aver esercitato la dovuta vigilanza volta a indurre il rispetto delle norme regolamentari, da parte di soggetti alla stessa riconducibili, visto l'art.227.4, RSN,



Automobile Club d'Italia
SPORT

ritiene congrua la sanzione, per il D'AGOSTINO, tenuto conto della recidiva, dell'ammenda per euro 1.000 e dell'ammonizione con diffida, e, per la MADRACING S.R.L.s., nella persona di Erminia PETRUCCI, della sola ammenda, per euro 1.000

PQM

Il tribunale Federale dichiara il licenziato Mauro D'AGOSTINO (licenza di conc./cond.n. 454403) e la MADRACING S.R.L.s.(licenza di concorrente persona giuridica K n. 298276).nella persona di Erminia PETRUCCI, responsabili dell'incolpazione agli stessi contestata ed applica loro la sanzione dell'ammenda di € 1.000, oltre all'ammonizione con diffida, con riferimento al primo, e l'ammenda di euro 1.000,. in esito alla seconda.

Deciso in videoconferenza, il 5 ottobre 2022

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo Marchetti

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Marchetti